

Breve nota sulla disciplina autorizzatoria dei c.d. dehors: stato dell'arte e recenti sviluppi¹

La regolazione dei *dehors* - strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi collocate in spazi o aree pubbliche di interesse culturale e paesaggistico – vive da anni in una condizione di transizione normativa.

1. Il regime ordinario

In base al **Codice dei beni culturali e del paesaggio** (D.Lgs. 42/2004), l'installazione di dehors in un'area di interesse artistico, storico o comunque soggetta a tutela paesaggistica², richiede rispettivamente due autorizzazioni:

- **culturale** (ex art. 21), volta ad accertare la compatibilità dell'installazione con il patrimonio artistico culturale; può contenere prescrizioni ed è richiesta la presentazione di un progetto o, quantomeno, di una descrizione tecnica dell'intervento con il patrimonio artistico;
- **paesaggistica** (ex art. 146), destinata a garantire la compatibilità tra interesse paesaggistico tutelato e intervento progettato.

Tali autorizzazioni, rilasciate dalle Soprintendenze, sono presupposto per la concessione comunale del suolo pubblico. Restano invece esclusi dall'autorizzazione paesaggistica ex art. 146, ai sensi del DPR 31/2017 (art. 2 e Allegato A.17), gli arredi a bassissimo impatto facilmente amovibili (tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo).

2. DPR n. 31/2017 - Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

Un primo progetto di semplificazione autorizzatoria si è concretizzato con l'adozione del DPR n. 31/2017.

Nell'art. 2 viene stabilito che, per l'installazione in aree vincolate di elementi di arredo a **bassissimo impatto**, **non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica**, mentre l'art. 3 dispone che per quegli interventi considerati di **lieve entità** sussiste la necessità di **un'autorizzazione paesaggistica semplificata** (circolare Fipe n. 24/2017). Quest'ultima, disciplinata dal capo II del predetto DPR, prevede ad esempio la proposizione di un'istanza e della relativa relazione paesaggistica secondo modelli semplificati (di cui, rispettivamente, all'**allegato C**) e all'**allegato D**), con un *iter* procedimentale che deve concludersi entro 60 giorni.

Per quel che più interessa i Pubblici Esercizi:

- non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica i c.d. dehors facilmente amovibili, vale a dire le ***“installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo”*** - **allegato A**), punto 17 art. 2 del DPR sopra citato;
- si applica la procedura semplificata per le ***“verande e strutture in genere poste all'esterno (dehor), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero”*** - **allegato B**),

¹ Documento a carattere non esaustivo, finalizzato a fornire un riepilogo sintetico dei principali sviluppi della disciplina autorizzatoria relativa alle concessioni di suolo pubblico per l'installazione di strutture amovibili a servizio dei Pubblici Esercizi.

² Nelle altre aree (non tutelate) non è necessario dotarsi delle autorizzazioni culturale e paesaggistica

punto 26, art. 3 del DPR sopra citato. Tuttavia per quest'ultima tipologia di dehors, l'art. 4, commi 1 e 3 del DPR prima citato, prevede due ipotesi di esenzione dall'autorizzazione paesaggistica: laddove siano previste **specifiche prescrizioni d'uso nel (i) provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico, oppure (ii) in accordi di collaborazione stipulati tra il Ministero, le Regioni e gli Enti locali**. Dalle ricerche effettuate, queste ultime ipotesi di esenzione non risultano recepite dalla prassi amministrativa, disattendendo così l'esigenza di semplificazione sottesa a tale previsione regolamentare.

3. D.L. n. 76/2020, conv. con modif. dalla L. n. 120/2020

Un altro ambizioso progetto di semplificazione è stato introdotto con l'art. 10, comma 5 del D.L. n. 76/2020 conv. con modif. dalla L. n. 120/2020 (circolari Fipe nn. 115/2020 e 138/2020) secondo cui le autorizzazioni culturali e paesaggistica di cui agli artt. 21, 106 comma 2 *bis*, e 146 del D.Lgs n. 42/2004 sono necessarie solo in caso di strutture incidenti su piazze, vie ecc. (di seguito denominate per comodità "aree vincolate") prospicienti a siti archeologici o ad altri beni di eccezionale valore storico o artistico individuate dai Segretari regionali territorialmente competenti, d'intesa con la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio. Sul punto occorre considerare che:

- il processo di individuazione delle aree vincolate non è stato mai completato sebbene il DM MIC 30.11.2021 - modificato dal DM MIC 21.06.2022 – prevedesse in 180 giorni (dalla data di adozione del primo e, dunque, il 30.05.2022) il termine per portarlo a compimento. Il geoportale ove erano state parzialmente³ individuate le aree vincolate non è più attivo;
- ben comprendendo la complessità del contesto in cui viviamo (basti pensare che l'Italia è il paese che detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista del patrimonio mondiale Unesco⁴), i criteri di individuazione stabiliti con la citata decretazione attuativa si sono rilevati piuttosto generici⁵, così generando un'applicazione molto disforme da parte dei Segretari regionali territorialmente competenti. Sebbene in alcune realtà territoriali sembrerebbe essersi prodotto un vero e proprio effetto di semplificazione, in altri Comuni le aree vincolate individuate risultano pressoché le stesse di quelle originarie.

4. Il regime temporaneo "Covid-19"

A partire **dal 1° maggio 2020** è stata introdotta una disciplina transitoria di esenzione autorizzatoria: anche nelle aree di interesse artistico, storico o comunque soggette a tutela paesaggistica, l'installazione dei dehors è stata consentita ai Pubblici Esercizi senza l'obbligo di dotarsi delle autorizzazioni culturali e paesaggistiche di cui agli artt. 21 e 146 del D.Lgs n. 42/2004, prevedendo altresì la disapplicazione del limite temporale di 180 giorni previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

³L'ultima volta che è stato possibile consultare il geoportale mancavano ancora all'appello le Regioni Sicilia e Valle D'Aosta e le Province Autonome Trento e Bolzano

⁴ Sono 55 quelli riconosciuti "patrimonio dell'umanità" e 12 quelli iscritti nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale (Fonte <https://www.beniculturali.it/articolo/siti-italiani-del-patrimonio-mondiale-unesco#:~:text=L'Italia%20C3%A8%20il%20paese,rappresentativa%20del%20patrimonio%20culturale%20immaterial e.>

⁵ L'art. 2 comma 2 del DM MIC del 30.11.2021, successivamente modificato dal DM MIC 21.06.2022, prevede che *"per beni di eccezionale valore storico o artistico si intendono i beni culturali immobili ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che presentano un valore identitario eccezionale e altamente rappresentativo dei luoghi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i monumenti nazionali, i luoghi o edifici di interesse religioso di eccezionale valore culturale, le fontane di straordinario rilievo urbano, le colonne commemorative di eccezionale interesse storico o artistico, i complessi scultorei e gli altri elementi a spiccato carattere monumentale"*.

Questa misura emergenziale, prorogata più volte, ha trovato conferma nell'art. 26 della Legge concorrenza 2023 (n. 193/2024) e nell'art. 50 della Legge "semplificazioni" (n. 182/2025). Le concessioni rilasciate durante il periodo pandemico sono state infatti prorogate dapprima fino al 31 dicembre 2025 e poi fino al 30 giugno 2027 (come si vedrà *infra*), per consentire di portare a termine e far entrare in vigore l'intervento di riorganizzazione e semplificazione normativa previsto nel già citato articolo di legge.

5. La prospettiva di riordino e semplificazione: legge delega ex art. 26 n. 193/2024

L'art. 26 della Legge Concorrenza 2023 ha conferito al Governo una delega per adottare, entro il 18 dicembre 2025⁶, un decreto legislativo di riordino e coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata. Tra i principi e i criteri direttivi entro cui il Governo può operare, sono richiamati:

- la limitazione delle autorizzazioni culturali e paesaggistiche ai soli dehors su piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di eccezionale interesse artistico, storico o archeologico;
- l'introduzione del silenzio-assenso;
- le semplificazioni in materia edilizia;
- la promozione di **accordi con le Soprintendenze**, prevedendo che nelle aree soggette ad autorizzazione possa comunque applicarsi un regime di esenzione laddove la struttura amovibile sia conforme ad accordi, protocolli, regolamenti o altre intese elaborate con le predette autorità territoriali.

Un impianto che, se attuato, avrebbe l'ambizione di superare definitivamente la contrapposizione tra operatori economici, amministrazioni locali, Soprintendenze territoriali.

6. L'art. 50 della legge "Semplificazioni" n.

Come già anticipato, l'art. 50 della legge "Semplificazioni" n. 182/2025 ha:

- **prorogato** dal 31 dicembre 2025 **al 31 dicembre 2026** il termine entro cui il Governo dovrà esercitare la delega conferita dall'art. 26, comma 1 della Legge n. 193/2024 (circolare Fipe n. 189/2024) per l'adozione del decreto legislativo di riordino delle norme relative alla concessione di aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione dei dehors;
- **differito** dal 31 dicembre 2025 **al 30 giugno 2027** la durata di efficacia delle concessioni e autorizzazioni già rilasciate in vigenza del regime emergenziale Covid-19.

⁶ Termine prorogato al 31 dicembre 2026 dall'art. 50 della legge n. 182/2025